

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 1339

Comunicazione in ordine alla presa d'atto della sentenza della Corte d'Appello di Bologna prima sezione civile n. 483 del 15 aprile 2011 notificata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 27 aprile 2011.

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) Aimi Enrico	26) Malaguti Mauro
2) Alessandrini Tiziano	27) Mandini Sandro
3) Barbati Liana	28) Manfredini Mauro
4) Bartolini Luca	29) Marani Paola
5) Bazzoni Gianguido	30) Mazzotti Mario
6) Bernardini Manes	31) Meo Gabriella
7) Bignami Galeazzo	32) Monari Marco
8) Bonaccini Stefano	33) Montanari Roberto
9) Carini Marco	34) Mori Roberta
10) Casadei Thomas	35) Moriconi Rita
11) Cavalli Stefano	36) Mumolo Antonio
12) Cevenini Maurizio	37) Naldi Gian Guido
13) Corradi Roberto	38) Noè Silvia
14) Costi Palma	39) Pagani Giuseppe Eugenio
15) Defranceschi Andrea	40) Pariani Anna
16) Donini Monica	41) Piva Roberto
17) Errani Vasco	42) Pollastri Andrea
18) Favia Giovanni	43) Richetti Matteo
19) Ferrari Gabriele	44) Riva Matteo
20) Fiammenghi Valdimiro	45) Sconciaforni Roberto
21) Filippi Fabio	46) Vecchi Alberto
22) Garbi Roberto	47) Vecchi Luciano
23) Grillini Franco	48) Villani Luigi Giuseppe
24) Leoni Andrea	49) Zoffoli Damiano
25) Lombardi Marco	

È assente la consigliera Montani.

Presiede il presidente dell'Assemblea legislativa *Matteo Richetti*.

Segretari: *Maurizio Cevenini e Roberto Corradi*.

Oggetto n 1339:

Comunicazione in ordine alla presa d'atto della sentenza della Corte d'Appello di Bologna prima sezione civile n. 483 del 15 aprile 2011 notificata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 27 aprile 2011.

PRESIDENTE:

Comunico che la Corte di appello di Bologna prima sezione civile con sentenza n. 483 del 15 aprile - comunicata dalla Cancelleria della stessa Corte alla Presidenza dell'Assemblea in data 27 aprile ed in pari data notificata ad istanza della parte vincitrice - ha rigettato l'appello proposto da Daniela Montani avverso la sentenza n. 22 del 17 settembre 2010 del Tribunale di Bologna sezione I civile.

Do pertanto lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione I civile, confermata dalla sentenza della Corte di appello:

"Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in accoglimento del ricorso proposto dal signor Marco Barbieri,

1) Accerta la causa di ineleggibilità a consigliere regionale di Daniela Montani.

2) Dichiara, conseguentemente, la nullità della deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 3 giugno 2010 nella parte in cui ha convalidato l'elezione a consigliere regionale della dott.ssa Daniela Montani.

3) Dichiara il diritto del ricorrente dott. Marco Barbieri ad essere proclamato eletto in sostituzione della candidata Montani."

Visto il primo comma dell'articolo 84 del DPR n. 570/1960 che recita: "Il Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo".

Visto il terzo comma dell'articolo 84 del DPR n. 570/1960 che recita: "L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di Appello", che sospende pertanto l'efficacia delle sole sentenze di primo grado impugnate in appello.

Visto il primo comma dell'articolo 373 del Codice di Procedura Civile "Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione".

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della Corte di appello di Bologna I sezione civile n. 483 del 15 aprile 2011 e richiamato, per relationem il verbale dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 3 maggio 2011, viene pertanto proclamato eletto consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione della signora Daniela Montani, il signor Marco Barbieri, dando atto che nel caso di eventuale prosieguo del procedimento giurisdizionale, l'Assemblea si riserva l'assunzione dei necessari provvedimenti conseguenti.

Invito il consigliere Barbieri, se è presente, ad entrare in Aula ed a prendere posto nei banchi dei consiglieri.

Rammento che, a termini dell'articolo 17, secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione.

(entra il consigliere Barbieri)

* * * *